



**TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XIV CIVILE E CONCURSUALE**

IL COLLEGIO:

Dottor	Giorgio Jachia	Presidente Rel ed Est.
Dottor	Fabio Miccio	Giudice
Dott.ssa	Lucia De Bernardin	Giudice

PRONUNCIA LA SEGUENTE

SENTENZA

dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di

NEI CONFRONTI DEL DEBITORE

PHOTOSKY S.R.L., C.F.: 01381800117, in persona del legale rappresentante *pro tempore* e Amministratore Unico Rag. Pietro Marcantoni, rappresentata e difesa dall'Avv. Marta Ciriolo;

ED ALL'UOPO ESPONE LE

RAGIONI DELLA DECISIONE

letto il ricorso ex art. 40 CCII presentato dalla società Photosky S.r.l.;

esaminata la documentazione acquisita;

dato atto dell'esito positivo della notificazione del decreto di fissazione dell'udienza sulla pec del debitore che agisce "in proprio";

rilevato che il ricorrente ha nel corso delle udienze avanti al G.D. insistito per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società;

Rilevato che la società Photosky S.R.L., con sede a Roma, appare riconducibile al Sig. Brudi Pierino Luigino, già dichiarato in liquidazione giudiziale insieme alla società Mister G Cafè di Brudi Pierino Luigino S.n.c. dal Tribunale di Civitavecchia nel dicembre 2024;

che nell'ambito di tale procedura, le quote della società Photosky S.r.l., sono state acquisite all'attivo della liquidazione personale di Brudi e nel febbraio 2025 è stato nominato come nuovo amministratore unico Pietro Marcantoni;

rilevato che la resistente non risulta cancellata dal registro delle imprese talché non ricorre la condizione ostativa prevista dall'art. 33 CCII;

ritenuto che risulti rispettato il disposto degli artt. 9, co. 2, e 40, co. 2, CCII, poiché il ricorso, presentato con il patrocinio di un difensore che lo ha regolarmente sottoscritto, reca l'indicazione dell'ufficio giudiziario, dell'oggetto, delle ragioni della domanda e delle conclusioni;

ritenuto che sussista la legittimazione attiva ex art. 37, co. 2, CCII in capo al ricorrente, il quale ha, secondo quanto disposto dalla norma, ritualmente, depositato il ricorso in persona dell'organo amministrativo amministratore unico sottoscritto dal legale rappresentante pro tempore munito di procura rilasciata al difensore;

considerato che risulta provata la qualità di imprenditore commerciale in capo alla debitrice atteso l'oggetto dell'attività risultante dalla visura camerale in atti;

ritenuto che sussista la competenza per materia e per territorio di questo Tribunale, trattandosi di procedimento ricompreso tra quelli indicati dall'art. 27, co. 2, CCII, ed essendo il centro degli interessi principali della debitrice (che si presume, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, coincidente con la sede legale risultante dal registro delle imprese) sito in Roma da più di un anno prima del deposito della domanda di apertura della liquidazione giudiziale;

tenuto conto dell'ingente debitoria erariale ammontante ad euro 4.074,667,50;

ritenuto, quindi, che i crediti complessivamente scaduti e non pagati siano di importo superiore ad € 30.000,00;

considerato che di regola lo stato di insolvenza si manifesti con inadempimenti ed altri fatti esteriori che dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;

rammentato che di regola l'incapacità a soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni emerga anche attraverso alcune situazione descritte come sintomatiche dell'insolvenza, come rivelatrici dell'impotenza dell'imprenditore a soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni tra le quali vi sono anche: a) la cessazione dell'attività produttiva; b) il licenziamento dei dipendenti; c)

l'abbandono della sede sociale; d) l'irreperibilità e la latitanza dell'imprenditore; e) la pluralità degli inadempimenti; f) l'entità degli inadempimenti; g) il perdurare nel tempo degli inadempimenti; h) l'intervenuta levata nell'ultimo anno di protesti per importi significativi; i) l'effettuazione di pagamenti anomali vale a dire non attraverso la tempestiva consegna di somme di denaro e/o di titoli di credito regolarmente datati ma, ad esempio, attraverso la sistematica emissione di titoli di credito post-datati, la cessione come corrispettivo di altri beni; l) la contrazione di ulteriori debiti ad elevato tasso di interesse; m) la cessione dei beni strumentali; n) l'avvenuto espletamento con esito negativo di una procedura esecutiva individuale; o) l'eccedenza del passivo sull'attivo patrimoniale; p) -la diminuzione fraudolenta dell'attivo;

ritenuto che in questo caso l'insolvenza dell'impresa resistente si sia manifestata attraverso:

- **gli ingenti insoluti erariali**
- **il protrarsi nel tempo di tali inadempimenti;**
- **la pluralità degli inadempimenti;**
- **il mancato deposito dei bilanci al registro delle imprese.**
- **assenza di bilanci comunicati al Registro delle Imprese dal 2015;**
- **l'assenza di immobili e l'impossibilità di verificare crediti, disponibilità liquide e la reale situazione contabile;**
- **l'assenza di patrimonio apprezzabile;**
- **l'inattività totale della società;**

Il Tribunale ai sensi del terzo comma dell'art. 203 CCI stabilisce che l'udienza di verifica dello stato passivo sia svolta in **via telematica cartolare scritta**, nelle forme di seguito precisate, ma con facoltà di essere presente per quei creditori con posizioni controverse che lo richiedano.

Il tribunale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 1, 2, 27, 37, 40, 41, 42, 49, e 121, CCI,

P.Q.M.

visti gli artt. 2, co. 1, lett. b), 121, 27 co 2, 40, 41 e 49 del D. Lgs 12 gennaio 2019, n. 14

(1) **DICHIARA** l'apertura della liquidazione giudiziale di PHOTOSKY S.R.L. C.F.: 01381800117

(2) **NOMINA** giudice delegato per la procedura il dott. Giorgio Jachia

- (3) **NOMINA** curatore avv./dr.ssa Elisa Serrao
- (4) **INVITA** il curatore ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina dando atto della disponibilità di tempo e di risorse professionali e organizzative adeguate al tempestivo svolgimento di tutti i compiti connessi all'espletamento della funzione, e dichiarando espressamente di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 358, co. 1 e 2, CCII;
- (5) **INVITA** il curatore ad allegare alla propria accettazione la dichiarazione di cui all'art. 35.1 d.lgs. 159/2011),
- (6) **ORDINA** al debitore di depositare i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215 bis del codice civile, i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito a norma dell'art. 39, nella cancelleria di questo tribunale, entro tre giorni;
- (7) **PRECISA** ai sensi dell'art. 142 CCI che la sentenza priva il debitore dell'amministrazione e della disponibilità dei beni esistenti alla data di apertura della liquidazione giudiziale che sono presi in consegna dal curatore ai sensi dell'art. 197 CCI;
- (8) **DISPONE** ai sensi del comma 2 dell'art. 197 CCI la trascrizione a cura del curatore nei pubblici registri per gli immobili ed i beni mobili registrati;
- (9) **DISPONE** che il curatore, ai sensi dell'art. 193 CCI, provveda all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni della debitrice, secondo le norme del codice di procedura civile, se non sia possibile procedere immediatamente al loro inventario;
- (10) **DISPONE:** a) che tutti gli atti della procedura siano trasmessi attraverso il P.C.T.; b) che il curatore apra ed utilizzi l'indirizzo di posta elettronica della procedura di tale portale per le comunicazioni tra curatore e creditori e terzi; c) comunichi ai creditori l'indirizzo di posta elettronica della procedura;
- (11) **FISSA** ex art. 49 c. 3 lett. d) CCI l'udienza del **19 gennaio 2027** ore 10.30 per lo svolgimento dell'esame dello stato passivo della società, che avrà luogo **davanti al predetto giudice delegato nella forma dell'udienza telematica scritta;**
- (12) **ASSEGNA AI CREDITORI E AI TERZI**, che vantino diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui sopra per l'invio all'indirizzo di posta

certificata del curatore delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, secondo le modalità di cui all'art. 201 CCI, avvertendoli che le domande presentate dopo la scadenza del suddetto termine saranno considerate tardive, ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 CCI;

- (1) **AVVISA** i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
- (2) **PRECISA** che nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3, CC;
- (3) **DISPONE IN ORDINE ALL'UDIENZA TELEMATICA CARTOLARE scritta di verifica dello stato passivo:**
 - Che il curatore deposita sul PCT e trasmetta al debitore ed a tutti i creditori via pec entro 15 giorni prima dell'udienza il progetto di stato passivo;
 - che il debitore sia abilitato al deposito di memorie;
 - che i creditori depositino eventuali osservazioni al progetto di stato passivo con PEC diretta alla pec della procedura concorsuale entro 6 giorni prima dell'udienza;
 - che il Curatore rediga tramite il gestionale la bozza del verbale dell'udienza di verifica riportando la proposta iniziale, le osservazioni ed eventuali modifiche al progetto di stato passivo già depositato;
 - che qualora il GD ritenga di adottare una decisione più sfavorevole al creditore rispetto alla proposta del Curatore, la trattazione della singola domanda (e quindi la dichiarazione di esecutività) sarà rinviata per consentirgli di esporre le proprie difese;
 - che ogni singolo creditore ha facoltà di chiedere la discussione orale per posizioni controverse mediante istanza da depositare via pec alla casella pec del fallimento entro 5 giorni prima dell'udienza e che in tal caso solo per tali posizioni si svolgerà in via residuale l'udienza fisica nello stesso giorno ed alla stessa ora già fissati nel Tribunale di Roma, piano secondo, settore concorsuale;
- (4) **AVVERTE** che il termine massimo per la presentazione delle domande tardive è quello di sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato

passivo;

- (5) **AUTORIZZA** il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies, 155 sexies disp. att c.p.c. • 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari; 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati all'imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi; 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del D.L. 31.5.2010, n. 78, conv. dalla L. 30.7.2010, n. 122 e successive modificazioni; 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti; 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice; 7) alle banche dati degli enti previdenziali;
- (6) **AUTORIZZA** il curatore ad accedere: 1) al cassetto fiscale; 2) al cassetto previdenziale; 3) alle banche dati dell'anagrafe tributaria; 4) all'archivio dei rapporti finanziari; 5) alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro; 6) al pubblico registro automobilistico;
- (7) **DISPONE** che la presente sentenza sia comunicata: a) al debitore; b) ai ricorrenti; c) al pubblico ministero; d) al curatore,
- (8) **DISPONE** che la presente sentenza sia trasmessa per estratto al Registro delle Imprese di Roma per la sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo;
- (9) **DICHIARA** la presente sentenza provvisoriamente esecutiva;
- (10) **AUTORIZZA** la prenotazione a debito delle spese relative alla presente sentenza ed alla comunicazione e pubblicazione della stessa;
- (11) **MANDA** alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 45 del D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14.

Così deciso il 23 settembre 2026

Il Presidente Estensore
Giorgio Jachia